

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7 DEL 19 MARZO 2020

DECRETO “CURA ITALIA” - PROROGA VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI

Con l'approvazione del [DI 17 marzo 2020 n.18](#) e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono in vigore tutte le [misure a sostegno del lavoro e della liquidità finanziaria di famiglie e imprese durante il periodo di emergenza coronavirus](#).

Il decreto è articolato e fitto di disposizioni che intervengono su più fronti e nei prossimi giorni forniremo indicazioni specifiche; per il momento confermiamo le informazioni fornite il 16 marzo scorso relativamente alla sospensione dei versamenti in scadenza il 16.03.2020 e, per alcuni contribuenti, anche quelli in scadenza il prossimo aprile, e indichiamo le nuove scadenze riferite ad altri adempimenti fiscali diversi dai versamenti.

Il Decreto ha previsto la [proroga generalizzata dei versamenti in scadenza il 16/03/2020 al 20/03/2020](#); sono previste specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell'attività, nonché alla dimensione dell'impresa /lavoratore autonomo.

1. [Per i seguenti soggetti, espressamente elencati nel decreto,](#):

- imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
- gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine
- teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco
- gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse
- organizzatori di corsi, fiere ed eventi
- ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici
- parchi divertimento e tematici
- aziende termali
- asili nido, servizi educativi e didattici

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- servizi di trasporto passeggeri e stazioni
- servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli

è possibile sospendere i versamenti IVA in scadenza a marzo (sia riferiti al 4^a trimestre 2019 che al mese di febbraio 2020) e quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile, a prescindere dal volume di ricavi/compensi conseguiti nell'anno 2019.

2. Le aziende che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiori a 2 milioni di euro, possono sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo sia per l'IVA che per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL.

NB

La proroga di cui ai punti 1, 2 riguarda l'IVA e le ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL: **non riguarda le ritenute d'acconto su compensi di lavoro autonomo e provvigioni (codice tributo 1040) e la tassa annuale sui libri sociali (codice tributo 7085), le quali devono essere versate entro il 20 marzo 2020.**

3. Le aziende con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dai ricavi/compensi conseguiti, possono sospendere il versamento dell'IVA in scadenza il 16/03/2020.
4. Chi non gestisce una delle predette attività, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiori a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto del differimento "tecnico" di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo, 20 marzo.

Per i soggetti prorogati, il versamento degli importi sospesi dovrà essere effettuato entro il 31 maggio, in un'unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre, senza applicazione di sanzioni e interessi.

E' prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi [devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.6.2020](#).

Il Decreto dispone altresì il [differimento all'1.6.2020](#) (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle [somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli"](#), nonché del c.d. ["stralcio e saldo"](#) rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Il Decreto dispone anche la [sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020](#).

[Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020](#), senza sanzioni.

Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:

- del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. "spesometro estero" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
- della comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4/20.4.2020.

[E' confermata la scadenza del 31/03/2020](#) per l'invio della [CU 2020](#) all'Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI